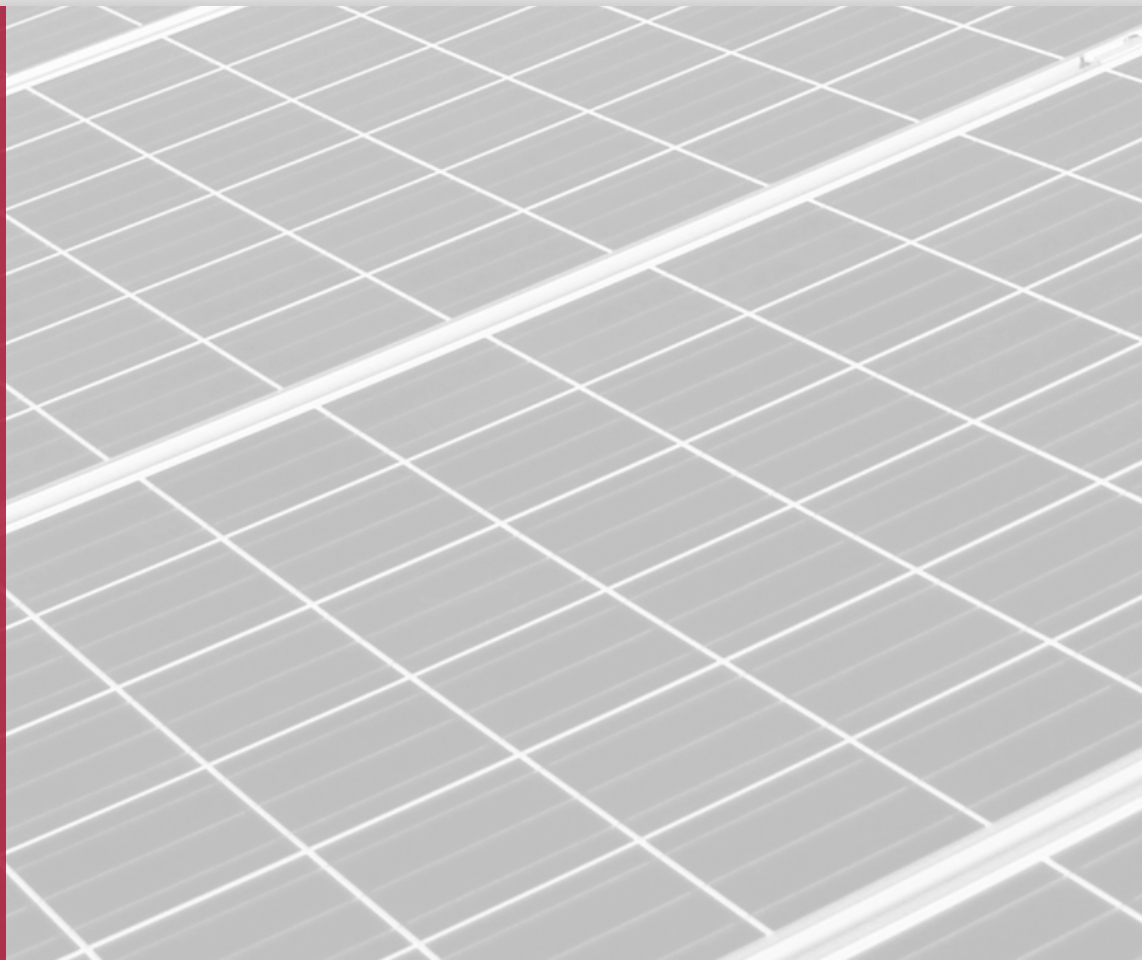
By ADVANT Nctm
ENERGY LAW
ITALY



ENERGY LAW ITALY OUTLOOK

N°5 - 2026



SOMMARIO

1	Biometano: verso il nuovo decreto incentivi, tra riconversioni agricole e domanda industriale	3
2	DL Bollette bis: allo studio un tetto al gas per ridurre i prezzi elettrici	4
3	Il recupero degli incentivi indebitamente versati dal GSE e il riparto di giurisdizione	5
4	Aree idonee FER: avanzano le discipline regionali tra nuove leggi e revisioni	6
5	FER X definitivo: al via la prima procedura competitiva	7
6	Consiglio di Stato: i dati GAUDÌ non costituiscono prova sufficiente dell'entrata in esercizio degli impianti FER	8
7	Data Center in Lombardia: PPA e connessione alla RTN anticipati alla fase autorizzativa	9
8	Manovra 2027-2029: incentivi, sostegni alle imprese e nuova maggiorazione Irap	10
9	TAR Marche: obbligo della Presidenza del Consiglio di concludere il procedimento di superamento del dissenso tra MASE e MiC in materia di VIA	11
10	Corte costituzionale: confermati i limiti al fotovoltaico a terra in aree agricole e chiarita la disciplina delle aree non idonee in Sardegna	12

1. Biometano: verso il nuovo decreto incentivi, tra riconversioni agricole e domanda industriale

Il MASE è al lavoro su un nuovo decreto di incentivazione del biometano, con l'obiettivo di dare continuità allo sviluppo del settore e accompagnare la riconversione degli impianti agricoli a biogas. In occasione di un recente incontro di settore, il Ministero ha indicato che la redazione del testo è in fase avanzata. L'auspicio è arrivare alla pubblicazione nei primi mesi del 2027, ma restano necessari alcuni affinamenti e il passaggio presso la Commissione europea: si tratta, quindi, di indirizzi annunciati e non ancora di una disciplina operativa.

Secondo gli orientamenti illustrati, il nuovo meccanismo si collocherebbe nel solco del DM 15 settembre 2022, senza riproporre il contributo in conto capitale finanziato dalle risorse PNRR: il sostegno dovrebbe essere erogato dal GSE a valle di procedure competitive e tenere conto dell'andamento dei prezzi del gas naturale e del valore delle garanzie d'origine. La riconversione degli impianti agricoli esistenti resterebbe centrale, nell'intento di valorizzare il potenziale produttivo della filiera.

Un ulteriore elemento riguarda il collegamento con la domanda industriale: il modello annunciato consentirebbe di continuare a stipulare contratti bilaterali tra produttori e imprese gasivore dei settori difficili da decarbonizzare, i cosiddetti *hard-to-abate*. L'obiettivo è offrire uno sbocco alla produzione agricola e favorire la sostituzione del gas fossile nei processi industriali, con benefici attesi anche sui costi connessi al sistema ETS. Tali benefici non vanno tuttavia intesi come un'agevolazione automatica introdotta dal futuro decreto.

Resta aperto anche il capitolo dei trasporti, in particolare dell'impiego del bioGNL nel settore marittimo: il Ministero ha confermato che il tema è in esame, ma presenta aspetti ancora da risolvere, anche rispetto al riconoscimento dei benefici ai fini ETS.

Per gli operatori, l'attenzione si concentra dunque sulla definizione del testo e sull'*iter* europeo, dai quali dipenderanno le condizioni effettive del nuovo sostegno.

2. DL Bollette bis: allo studio un tetto al gas per ridurre i prezzi elettrici

È in discussione un nuovo intervento per contenere il costo dell'energia elettrica, il cosiddetto DL Bollette bis, che dovrebbe modificare il meccanismo di sostegno alla generazione termoelettrica previsto dal DL n. 21/2026, convertito nella legge n. 49/2026. L'ipotesi è passare dal rimborso parametrato ai costi ETS a un sistema ispirato al "*tope ibérico*", intervenendo sul costo convenzionale del gas utilizzato per produrre elettricità. Il confronto europeo ha registrato un'intesa preliminare, ma il disegno della misura resta da definire e non va confuso con un meccanismo già operativo.

Secondo gli orientamenti emersi, il prezzo di riferimento del gas per la generazione elettrica si collocherebbe indicativamente intorno a 59–60 euro/MWh. Non si tratterebbe di un limite al prezzo di acquisto del combustibile sul mercato: i produttori continuerebbero a rifornirsi alle quotazioni correnti, ricevendo una compensazione che consentirebbe di formulare offerte elettriche sulla base di un costo del gas inferiore. L'obiettivo è ridurre il peso della generazione a gas nella formazione dei prezzi all'ingrosso, senza che ciò si traduca necessariamente in una corrispondente riduzione della bolletta finale.

Gli effetti andranno valutati insieme alle regole di offerta già previste dall'articolo 6 del DL Bollette: in particolare, l'articolo 6, comma 1, del DL n. 21/2026 stabilisce che, sul mercato del giorno prima, le offerte a un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione possono essere giustificate, sul piano economico, soltanto da costi opportunità stimabili al momento della negoziazione. La disciplina vigente prevede inoltre che i rimborsi siano trasferiti integralmente nelle offerte di vendita, con verifiche ARERA e restituzione delle somme in caso di mancato trasferimento. È quindi centrale il coordinamento tra la futura compensazione e il comportamento degli operatori sul mercato.

Restano aperti due nodi: la copertura finanziaria e gli effetti sugli scambi transfrontalieri. Occorrerà evitare che il sistema italiano finanzi indirettamente esportazioni di elettricità a prezzo agevolato, riducendo i benefici per i consumatori nazionali. I risparmi netti dipenderanno pertanto non soltanto dal livello del tetto, ma anche dal costo delle compensazioni e dalla loro ripartizione.

L'attenzione, in ogni caso, resta rivolta al testo definitivo, al percorso di autorizzazione europea e alle successive regole attuative, prima di poter valutare la portata effettiva dell'intervento in parola.

3. Il recupero degli incentivi indebitamente versati dal GSE e il riparto di giurisdizione

Di recente la giurisprudenza ha ridefinito il riparto di giurisdizione sul recupero degli incentivi indebitamente erogati dal GSE. In precedenza, tali controversie erano ricondotte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., considerando la restituzione una conseguenza dell'esercizio del potere pubblico, azionabile dal GSE anche mediante ricorso per ingiunzione ex art. 118 c.p.a. Con l'ordinanza n. 5925 del 16 marzo 2026, seguita da ulteriori pronunce conformi, le Sezioni Unite hanno invece valorizzato il criterio del *petitum* sostanziale e la natura della posizione fatta valere.

Difatti, quando la decadenza dagli incentivi è definitiva, perché non impugnata o confermata con sentenza passata in giudicato, il potere amministrativo si considera esaurito: in questi termini, la domanda del GSE non implica una nuova valutazione autoritativa, ma riguarda un diritto di credito fondato sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Il semplice collegamento con il precedente rapporto incentivante non basta, dunque, a radicare la giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha recepito tale impostazione nella sentenza n. 7582 del 16 ottobre 2026: in una controversia relativa a un decreto ingiuntivo ottenuto dal GSE dopo una decadenza non impugnata, ha qualificato la domanda come esclusivamente restitutoria e il successivo sollecito come mera manifestazione della pretesa creditoria, dichiarando quindi il difetto di giurisdizione, annullando la sentenza di primo grado e revocando il decreto ingiuntivo.

Di diverso avviso, però, il TAR Lazio che, con l'ordinanza n. 14647 del 7 settembre 2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., nell'interpretazione delle Sezioni Unite: il TAR ha contestato la disparità di trattamento tra pretese restitutorie e risarcitorie, la frammentazione della tutela e il rischio di far dipendere l'individuazione del giudice dalla scelta di impugnare la decadenza. Lo stesso collegio ha sottolineato inoltre lo stretto legame tra il recupero degli incentivi e l'esercizio della funzione pubblica, chiedendo una pronuncia additiva che ricomprenda le controversie restitutorie nella giurisdizione esclusiva.

Il quadro delineato distingue dunque le azioni restitutorie fondate su una decadenza definitiva, devolute al giudice ordinario, dalle controversie che implicano un potere autoritativo non esaurito, riservate al giudice amministrativo. In attesa della Corte costituzionale, resta centrale per gli operatori la tempestiva impugnazione dei provvedimenti di decadenza.

Il tema è stato approfondito in un articolo pubblicato su Energy Law Italy (link) al quale si rinvia per maggiori dettagli.

4. Aree idonee FER: avanzano le discipline regionali tra nuove leggi e revisioni

Proseguono i lavori regionali per l'individuazione delle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili, nel quadro dell'art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024. Gli aggiornamenti delle ultime settimane restituiscono un panorama articolato: nuove leggi approvate, revisioni per prevenire il contenzioso costituzionale, proposte ancora all'esame dei Consigli e strumenti di mappatura. Al centro, il bilanciamento tra sviluppo delle FER, tutela del territorio e utilizzo delle superfici agricole.

Tra le novità figura la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della **Liguria** il 29 settembre, che individua ulteriori superfici per fotovoltaico e idroelettrico, tra cui aree agricole entro lo 0,8% della superficie agricola utilizzata (SAU), cave in esercizio, aree portuali e suoli impermeabilizzati. I Comuni potranno individuare ulteriori aree idonee per l'eolico di media e grande taglia. Resta tuttavia un profilo critico: la previsione di aree non idonee all'eolico espone la legge al rischio di impugnazione governativa, analogamente a quanto avvenuto per l'Umbria.

Proprio per prevenire un contenzioso con il Governo, in **Emilia-Romagna** è stata approvata definitivamente, senza modifiche rispetto alla proposta della Giunta, la revisione della legge regionale n. 5/2026. Il testo prevede una soglia di aree agricole idonee compresa tra lo 0,8% e l'1,5% della SAU regionale: superata la soglia, i progetti successivi non beneficiano più della qualificazione di area idonea e delle relative semplificazioni, tornando alla procedura ordinaria con parere vincolante del Comune. Sono inoltre previste modifiche sulle fasce di rispetto dagli ambiti residenziali, sul frazionamento artificioso dei progetti, sulle comunità energetiche e sul fotovoltaico galleggiante.

L'esigenza di allineamento alla disciplina nazionale caratterizza anche i lavori in **Puglia**, dove le commissioni Industria ed Ecologia hanno approvato l'8 ottobre un maxiemendamento sostitutivo del DDL n. 31/2026. Tra le novità figurano il fotovoltaico in area agricola solo come agrivoltaico avanzato, il limite dello 0,8% della SAU regionale e l'estensione delle aree idonee ad accumuli, elettrolizzatori e cabine AT/MT. Si aggiungono la priorità al rifacimento e ripotenziamento degli impianti esistenti e l'estensione da 60 a 120 giorni del termine per le garanzie finanziarie.

È invece ancora all'esame del Consiglio regionale delle **Marche** la proposta approvata dalla Giunta, che punta a 2,3 GW aggiuntivi al 2030, privilegiando superfici urbanizzate, aree produttive e siti già utilizzati. Le aree agricole idonee sono previste tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale, con esclusioni per le aree sottoposte alle tutele indicate nel testo e monitoraggio biennale dell'attuazione.

Sul versante attuativo si colloca infine l'intervento della **Lombardia** che, con delibera del 5 ottobre 2026, ha approvato la mappatura digitale ricognitiva delle aree idonee e delle superfici agricole interessate da impianti FER.

5. FER X definitivo: al via la prima procedura competitiva

In data 6 ottobre, il GSE ha pubblicato i bandi per le manifestazioni di interesse relative alla prima procedura competitiva prevista dal DM FER X definitivo. I bandi riguardano impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici. Per eolico e fotovoltaico sono previsti anche bandi specifici ai sensi del *Net-Zero Industry Act (NZIA).*

Le manifestazioni di interesse si presentano sul Portale FER X Definitivo dalle ore 12.00 del 22 ottobre alle ore 12.00 del 6 novembre. Entro lo stesso termine occorre trasmettere, esclusivamente tramite il Portale Centralizzato delle Garanzie (GIGA), la cauzione provvisoria e la documentazione sulla solidità finanziaria del partecipante. La qualifica preliminare va ottenuta entro il 30 novembre, data di chiusura della fase di valutazione.

Secondo i dati del GSE, le richieste di qualifica preliminare sono finora 633, per circa 9,7 GW complessivi:

- fotovoltaico: 537 progetti per 6.544 MW;
- eolico: 95 progetti per 3.182 MW;
- idroelettrico: un solo progetto da 4 MW.

Secondo le regole operative, la prima asta ordinaria e la prima asta *NZIA* si terranno a dicembre. Le offerte si presentano dal 7 al 17 dicembre e le graduatorie sono attese per il 23 dicembre. La seconda asta ordinaria è programmata per marzo 2027 e la seconda NZIA per giugno 2027, con date puntuali da fissare nei relativi bandi.



6. Consiglio di Stato: i dati GAUDÌ non costituiscono prova sufficiente dell'entrata in esercizio degli impianti FER

Con la sentenza n. 7642 del 20 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, l'entrata in esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili non coincide con la mera connessione alla rete elettrica, ma richiede l'effettivo funzionamento in parallelo, con produzione e immissione di energia in rete.

La pronuncia trae origine dall'esclusione di un impianto idroelettrico dalle graduatorie del GSE relative agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019, motivata, tra l'altro, dalla circostanza che l'impianto risultava già in esercizio secondo i dati registrati sul sistema GAUDÌ.

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dell'operatore, ha precisato che le risultanze del sistema GAUDÌ non costituiscono prova di per sé sufficiente dell'effettiva entrata in esercizio, dovendo il GSE verificare la concreta operatività dell'impianto e valutare la documentazione prodotta dall'interessato.
La sentenza ribadisce, inoltre, la necessità di privilegiare una valutazione sostanziale dei requisiti di accesso agli incentivi, censurando l'esclusione anche in relazione alla comprovata titolarità del preventivo di connessione e all'erronea qualificazione dell'intervento, riconducibile alla categoria dell'"integrale ricostruzione".

7. Data Center in Lombardia: PPA e connessione alla RTN anticipati alla fase autorizzativa

Con la L.R. n. 11 del 3 giugno 2026, la Lombardia è stata la prima Regione a dotarsi di una disciplina organica sull'insediamento dei Data Center. Il 22 ottobre la Giunta regionale ha approvato una proposta di legge che modifica in modo rilevante la L.R. ed è ora all'esame del Consiglio regionale. Sul testo è in corso anche una consultazione con Terna e con i Comuni, per cui potrebbe ancora cambiare.

La L.R. fissa priorità insediative ed energetico-ambientali. Tra queste rientrano la localizzazione in aree dismesse o di rigenerazione, l'uso di fonti a impatto carbonico neutrale e il recupero del calore, anche per teleriscaldamento e comunità energetiche rinnovabili. A queste priorità corrispondono misure premiali graduate in quattro fasce dalla DGR 6645/2026. Sono invece penalizzati gli insediamenti in aree agricole, con un contributo di costruzione maggiorato del 100% o del 200%. Oltre i 10 MW, i progetti sono soggetti a una conferenza consultiva e a un accordo di pianificazione sovracomunale.

La proposta della Giunta introduce tre novità principali:

- **PPA rinnovabili.** La quota di fabbisogno non coperta da autoproduzione rinnovabile in sito dovrà essere assicurata tramite PPA rinnovabili, da documentare già nella relazione energetica allegata all'istanza.
- **Raffreddamento.** È vietato l'uso di sistemi di raffreddamento che consumano acqua, salvo i circuiti chiusi e alcune eccezioni.
- **Connessione alla RTN.** Per la connessione alla RTN l'istanza dovrà includere una soluzione “certificata” da Terna verso stazioni esistenti o già autorizzate.

Per gli operatori il rischio principale è un aumento dei costi e dei tempi di sviluppo. In particolare, i PPA andrebbero negoziati quando la realizzabilità del progetto è ancora incerta. Non è chiaro, inoltre, in cosa consista la “certificazione” della soluzione di connessione, poiché il Codice di Rete non prevede un atto con questo nome. Su questo punto potrà incidere la consultazione di Terna sul nuovo Allegato A.86, aperta fino al 13 novembre 2026.

Pesa, infine, l’assenza di parametri quantitativi per le misure compensative, che riduce la prevedibilità degli oneri a carico degli operatori.

Il tema verrà approfondito in un articolo di prossima pubblicazione su Energy Law Italy, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

8.Manovra 2027-2029: incentivi, sostegni alle imprese e nuova maggiorazione Irap

Il disegno di legge di Bilancio 2027-2029 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e trasmesso alla Camera.

Le misure energetiche, agli articoli da 76 a 83, valgono circa 16,65 miliardi di euro, infrastrutture ferroviarie comprese. Rientrano nella flessibilità europea legata alla *National Escape Clause* e in parte sono finanziate tramite le componenti tariffarie elettriche e gas.

Alle imprese vanno oltre 6 miliardi, mentre gli energivori ricevono 2,5 miliardi per il triennio 2028-2030 e le PMI non energivore 3,53 miliardi per il periodo 2027-2030. L'aiuto copre fino al 50% del prezzo zonale all'ingrosso, entro il 50% dei consumi, e va reinvestito integralmente nella decarbonizzazione.

Il fotovoltaico fino a 1 MW ammesso al FER X ottiene 1,2 miliardi in conto capitale, fino al 40% dei costi, con una corrispondente riduzione della tariffa GSE.
Per l'idroelettrico arriva l'"*idro release*": contratti per differenza a due vie con il GSE, di durata ventennale, sul 50-80% della produzione, con modalità definite da ARERA. Al biometano per usi diversi dai trasporti sono destinati 700 milioni, per un contingente di 2,3 miliardi di metri cubi. L'efficienza energetica degli edifici pubblici riceve 1,6 miliardi tramite il Conto Termico.

Sul fronte fiscale, la maggiorazione Irap per le imprese energetiche è di 5 punti nel 2027 e di 3 punti nel 2028 e nel 2029, per circa 2,5 miliardi complessivi, con divieto di traslazione sui consumatori. Quasi tutte le misure descritte richiedono decreti attuativi e diverse anche l'autorizzazione della Commissione europea.

9. TAR Marche: obbligo della Presidenza del Consiglio di concludere il procedimento di superamento del dissenso tra MASE e MiC in materia di VIA

Con la sentenza n. 1228 del 23 ottobre 2026, il TAR Marche ha ribadito che il procedimento di superamento del dissenso tra il MASE e il MiC, nell'ambito della procedura di VIA di impianti alimentati da fonti rinnovabili, deve essere concluso con un provvedimento espresso, non potendo rimanere indefinitamente sospeso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La controversia trae origine dal procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 25,12 MWp, nell'ambito del quale, a fronte del parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del parere negativo della Soprintendenza Speciale PNRR, il MASE aveva attivato il meccanismo di superamento del dissenso previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della Legge n. 400/1988, senza che la Presidenza del Consiglio avesse successivamente adottato alcuna determinazione conclusiva.

Il TAR, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1986/2026, ha chiarito che la natura di atto di alta amministrazione della decisione sul contrasto tra Ministeri, pur caratterizzata da un'ampia discrezionalità, non esclude l'obbligo di concludere il procedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990. La discrezionalità riconosciuta alla Presidenza del Consiglio attiene, infatti, al contenuto della determinazione da assumere e non alla possibilità di mantenere indefinitamente sospeso il procedimento.

I giudici hanno inoltre evidenziato che la fase di composizione del dissenso costituisce parte integrante del procedimento di VIA e che, pertanto, il soggetto proponente conserva il diritto di ottenere una decisione espressa e di agire avverso il silenzio dell'Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concludere il procedimento, mediante restituzione degli atti al Ministero competente ovvero deferimento della questione al Consiglio dei Ministri per le determinazioni finali, entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

La pronuncia conferma, dunque, l'esigenza di garantire tempi certi nella definizione dei procedimenti ambientali relativi alle iniziative FER, escludendo che il contrasto tra amministrazioni possa determinare una situazione di stallo procedimentale a tempo indeterminato.

10. Corte costituzionale: conferma i limiti al fotovoltaico a terra in aree agricole e chiarita la disciplina delle aree non idonee in Sardegna

Con la sentenza n. 156 del 1° ottobre 2026, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla disciplina delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, esaminando alcune disposizioni della Legge regionale Sardegna n. 20/2024, nonché le limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole introdotte dal D.L. n. 63/2024 (c.d. *Decreto Agricoltura*).

Con riferimento alla normativa nazionale, la Consulta, richiamando la precedente sentenza n. 127/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole. Secondo la Corte, tale limitazione non determina un divieto generalizzato di realizzazione di impianti da fonte solare, restando consentita, in particolare, l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente sopraelevati, idonei a garantire la continuità delle attività agricole e pastorali.

La disciplina costituisce, pertanto, espressione di un bilanciamento non irragionevole tra gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili e le esigenze di tutela del paesaggio agrario e del suolo agricolo.

Quanto alla Legge regionale Sardegna n. 20/2024, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative agli Allegati A, B, C, D ed E, contenenti l'individuazione delle aree non idonee per le diverse tecnologie FER, rilevando la genericità delle censure formulate dal giudice rimettente. Ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni relative ad alcune disposizioni regionali già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 184/2025.

La Consulta ha invece confermato la legittimità dell'art. 1, comma 7, della legge regionale, precisando che la localizzazione di un impianto anche solo parzialmente in un'area qualificata come non idonea non comporta un divieto assoluto di realizzazione, ma preclude l'accesso alla procedura autorizzatoria semplificata, imponendo una valutazione del progetto nell'ambito del procedimento autorizzatorio ordinario.

La pronuncia conferma, dunque, la necessità di un bilanciamento tra la promozione delle fonti rinnovabili e la tutela del territorio, ribadendo che la qualificazione di un'area come non idonea non può tradursi automaticamente in un divieto assoluto di installazione. Restano, tuttavia, aperti alcuni profili interpretativi e applicativi, anche alla luce delle modifiche alla disciplina nazionale delle aree idonee introdotte dal D.L. n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026.

Il team



Piero Viganò
Partner
piero.vigano@advant-nctm.com



Giovanni Battista De Luca
Partner
giovanni.deluca@advant-nctm.com



Lorenzo Piscitelli
Associate
lorenzo.piscitelli@advant-nctm.com



Ludovica Petrucci
Associate
ludovica.petrucci@advant-nctm.com



Stefano Biraghi
Associate
stefano.biraghi@advant-nctm.com



Elisa Tunno
Associate
elisa.tunno@advant-nctm.com



Michele Carli
Associate
michele.carli@advant-nctm.com



Maria Concetta Molica
Associate
mariaconcetta.molica@advant-nctm.com



Vittorio Bellandi
Praticante
vittorio.bellandi@advant-nctm.com



Valentina Castelli
Associate
valentina.castelli@advant-nctm.com

Resta aggiornato!